

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le parole <<, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 29/2005 la parola <<regionale>> è sostituita dalla seguente: <<comunale>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<2. Nella denuncia di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)

1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.

2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura di cui al comma 2:

a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre;

b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.

4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.

5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo

le modalità di cui al comma 4.

6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. >>.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 30 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 30

(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)

1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale.

3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.>>.

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 30 bis della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 30 bis della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7/2007, è abrogato.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 34 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

(Disciplina delle vendite di fine stagione)

1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le seguenti date:
 - a) vendite di fine stagione invernali: dal 2 gennaio al 31 marzo;
 - b) vendite di fine stagione estive: dal 15 giugno al 30 settembre.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
4. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 29/2005)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 della legge regionale 29/2005 sono abrogati.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 29/2005)

1. I commi 2 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale 29/2005 sono abrogati.

Art. 10

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 29/2005 le parole <<località turistiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<località a prevalente economia turistica>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<9. La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al comma 7. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.>>.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Art. 15

(Modifica all'articolo 66 della legge regionale 29/2005)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 29/2005 è abrogata.

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 69

(Indirizzi e criteri di programmazione)

1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonché le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione stagionale. Tali criteri e condizioni possono essere revisionati con cadenza biennale.

2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:

a) la competitività dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre forme di somministrazione;

b) i livelli di accessibilità al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati, zone industriali e commerciali;

c) i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al consumo di alcol;

d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 18

(Modifica all'articolo 70 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole <<L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 73 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a denuncia di inizio attività.>>.

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 74, L.R. 29/2005.

Art. 21

(Modifica all'articolo 78 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 29/2005 le parole <<all'esterno dei locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<comunque leggibili dall'esterno dei locali>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 80 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, e 39, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a denuncia di inizio attività, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.>>.

2. Il comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<5. La violazione delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 28, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 900 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.800 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli

esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29 e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 12.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 9.000 euro a 20.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 12.000 euro a 33.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

4. Il comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<11. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni. Qualora la recidiva riguardi la violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli 29 e 30, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita da sette a trenta giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.>>.

Art. 23

(Modifica all'articolo 81 della legge regionale 29/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<Ministero delle Attività produttive>> sono aggiunte le seguenti: <<, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale>>.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono inserite le seguenti:

<<a bis) monitorare la realizzazione delle superfici incrementalmente assegnate dal Piano regionale per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, per singola area idonea all'insediamento di strutture commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, registrando in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici;

a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;>>.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:

<<b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;>>.

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è

aggiunta la seguente:

<<d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.>>.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

1 ter. L'Osservatorio regionale del commercio, nelle more della revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15, in collaborazione con l'ANCI e di concerto con le Direzioni centrali competenti per materia, attiva forme sperimentali di valutazione integrata territoriale (VIT), con riferimento a insediamenti commerciali di esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura e ai relativi effetti sul territorio e sul tessuto economico-sociale.

1 quater. Anche a seguito dell'attuazione di quanto prescritto al comma 1 ter, si provvede alla modifica e all'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, tenendo conto delle relative risultanze.>>.

6. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 84 della legge 29/2005 è inserita la seguente:

<<c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;>>.

7. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 le parole <<un rappresentante delle organizzazioni sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali>>.

Art. 25

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 95 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 26

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 98 della legge regionale 29/2005)

1.

(ABROGATO)

(1)(4)

2.

(ABROGATO)

(2)

3.

(ABROGATO)

(3)

4. Il comma 16 dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

3 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

4 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 110 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 12 dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 è abrogato.

2. Dopo il comma 16 dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 è inserito il

seguinte:

<<16 bis. Nei Comuni in cui, a seguito dell'approvazione del Piano di settore del commercio, risulti non disponibile superficie di vendita per esercizi di grande struttura, in relazione esclusivamente al settore non alimentare e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 3, lettera d), possono essere autorizzati nuove aperture o ampliamenti, fino al limite massimo di 4.000 metri quadrati di superficie di vendita per il solo settore non alimentare e, comunque, entro il limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita complessiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) individuazione del Comune, tra quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);

b) allocazione dell'esercizio di vendita in zona H, in relazione alla quale sia stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) insediamento dell'esercizio di vendita in unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

3. Dopo il comma 20 dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<20 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, si applicano alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ovvero alle società di locazione finanziaria convenzionate a partire dall'1 dicembre 2007, con riferimento alle operazioni di leasing, anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 95, comma 3.>>.

Art. 29

(Modifiche agli allegati della legge regionale 29/2005)

1. L'allegato C della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 7/2007, è abrogato.

2. L'allegato D della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7/2007, è abrogato.

3. Nell'allegato E della legge regionale 29/2005 le parole <<Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Apertura e trasferimento>>.

Art. 30

(Pianificazione commerciale)

1. Per il conseguimento di una piena tutela del consumatore e di una paritaria concorrenza tra le imprese commerciali, nonché al fine di un corretto ed equilibrato assetto del territorio, correlato ad uno sviluppo urbanistico - edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti distributivi, l'Amministrazione regionale procede alla revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29/2005, già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, non prima dell'1 gennaio 2010.

2. La revisione del Piano per la grande distribuzione avviene tenuto conto della relazione di monitoraggio effettuata dall'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 84 della legge regionale 29/2005, in coordinamento con le risultanze dell'Osservatorio nazionale del commercio, costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Nelle more della revisione di cui ai commi 1 e 2, è confermata la validità dei parametri e degli indici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), e dell'articolo 15, comma 3, lettera d), della legge regionale 29/2005.

4. Resta ferma la disciplina di settore già emanata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

(Efficacia differita)

1. L'articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 4, trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2009.

Art. 32

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).